

**Ordinanza  
del Consiglio dei PF sul personale del settore  
dei politecnici federali  
(Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)<sup>1</sup>**

del 15 marzo 2001 (Stato 1° gennaio 2019)

Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001

---

*Il Consiglio dei PF,*

visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000<sup>2</sup> sul personale federale (LPers);

visto l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 2000<sup>3</sup> relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers),

*ordina:*

## **Capitolo 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**                    Oggetto e campo d'applicazione

(art. 2 LPers)

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).

<sup>2</sup> La presente ordinanza non si applica:

a.<sup>4</sup> ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 1991<sup>5</sup> sui PF;

a<sup>bis,6</sup> ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 2003<sup>7</sup> sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza;

RU **2001** 1789

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>2</sup> RS **172.220.1**

<sup>3</sup> RS **172.220.11**

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>5</sup> RS **414.110**

<sup>6</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>7</sup> RS **172.220.113.40**

- b. agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 1978<sup>8</sup> sulla formazione professionale.

## Art. 2 Competenze

(art. 3 LPers)

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti:

- a.<sup>9</sup> i membri delle direzioni degli istituti, esclusi i presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca (altri membri delle direzioni degli istituti);
- b. i collaboratori del Consiglio dei PF;
- c.<sup>10</sup> i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d'intesa con il presidente della Commissione.

<sup>2</sup> Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.<sup>11</sup>

<sup>3</sup> Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.<sup>12</sup>

<sup>4</sup> Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.

<sup>5</sup> ...<sup>13</sup>

## Art. 3 Disciplinamento delle questioni di dettaglio

<sup>1</sup> I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.

<sup>2</sup> Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.

<sup>8</sup> [RU 1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1].

<sup>9</sup> Attualmente la LF del 13 dic. 2002 (RS 412.10).  
<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

<sup>10</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

<sup>13</sup> Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

## Capitolo 2: Politica del personale

### Sezione 1: Principio

#### Art. 4

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per:

- a. una politica del personale progressista e sociale;
- b. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale;
- c. un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;
- d. l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.

<sup>2</sup> La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.

<sup>3</sup> I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.

### Sezione 2: Sviluppo del personale

#### Art. 5

##### Competenza

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers)

<sup>1</sup> I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale. Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.

<sup>2</sup> I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.

<sup>3</sup> I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.

#### Art. 6

##### Promovimento del corpo accademico intermedio

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.

**Art. 7** Colloquio di valutazione e di promozione<sup>14</sup>

(art. 4 cpv. 3 LPers)

<sup>1</sup> I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.

<sup>2</sup> Sono in particolare oggetto del colloquio:

- a. la definizione di obiettivi e la loro verifica;
  - b. la situazione lavorativa;
  - c. le possibilità e le misure di sviluppo;
- <sup>d.</sup><sup>15</sup> l'avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.

<sup>3</sup> La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.

<sup>4</sup> I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.

<sup>5</sup> Con i collaboratori che sono impiegati a tempo determinato da più di cinque anni ai sensi dell'articolo 17b della legge del 4 ottobre 1991<sup>16</sup> sui PF deve essere redatta al massimo entro quattro anni una pianificazione scritta della carriera. Il documento deve essere rielaborato al massimo dopo tre anni.<sup>17</sup>

**Art. 8** Sviluppo delle capacità gestionali

(art. 4 cpv. 2 lett. c LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.

**Art. 9** Protezione della personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

<sup>1</sup> I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.

<sup>2</sup> Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanano, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:

- a. il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'insaputa degli interessati;

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>15</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

<sup>16</sup> RS **414.110**

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

- b. la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.

<sup>3</sup> I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.

#### **Art. 10** Parità di trattamento

(art. 4 cpv. 2 lett. d LPers)

<sup>1</sup> I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.

<sup>2</sup> Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.

#### **Art. 11** Altre misure

(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per:

- a. promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;
- b. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;
- c. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
- d. creare posti di tirocinio e di perfezionamento;
- e. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale;
- f. fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

### **Sezione 3: Coordinamento e rapporti**

#### **Art. 12**

(art. 5 LPers)

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.

<sup>2</sup> I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.

<sup>3</sup> Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa:

- a. la composizione del personale;
- b. i costi del personale;

- c. il grado di soddisfazione nel lavoro;
- d. l'esito dei colloqui di valutazione;
- e.<sup>18</sup> l'applicazione del sistema salariale.

<sup>4</sup> Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca<sup>19</sup>.

## **Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali**

### **Art. 13**

(art. 33 LPers)

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.

<sup>2</sup> Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.

<sup>3</sup> Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.

<sup>4</sup> Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.

## **Capitolo 3: Rapporto di lavoro**

### **Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione**

#### **Art. 14**            Messa a concorso

(art. 7 LPers)

<sup>1</sup> I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione di massa.

<sup>2</sup> Quando un concorso interno garantisce una concorrenza sufficiente o non è pregiudicato l'equo accesso a un posto, si può eccezionalmente fare a meno di un concorso pubblico. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore dettagli e la ripartizione delle competenze.

#### **Art. 15**            Condizioni di assunzione

L'assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d'attività.

<sup>18</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

<sup>19</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

**Art. 16** Contratto di lavoro

(art. 8 LPers)

<sup>1</sup> Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.

<sup>2</sup> Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti:

- a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro;
- b. il settore lavorativo;
- c. il periodo di prova;
- d. il grado d'occupazione;
- e. lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio;
- f. la previdenza professionale;
- g. i termini di disdetta.

<sup>3</sup> Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.

**Art. 17** Modifica del contratto di lavoro

(art. 13 LPers)

<sup>1</sup> Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.

<sup>2</sup> In caso di modifiche del contratto, si cerca di trovare soluzioni consensuali. Se il collaboratore rifiuta la modifica del contratto, quest'ultima può essere attuata solo tramite disdetta ai sensi dell'articolo 20a.<sup>20</sup>

**Art. 18** Periodo di prova

(art. 8 cpv. 2 LPers)

<sup>1</sup> Il periodo di prova dura di regola tre mesi. Per il personale scientifico e il personale con funzioni speciali di supporto esso può durare fino a un massimo di sei mesi.<sup>21</sup>

<sup>2</sup> In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.

**Art. 19** Rapporti di lavoro di durata determinata

(art. 9 LPers)

<sup>1</sup> Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.

<sup>2</sup> ...<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>22</sup> Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>3</sup> I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 10 LPers.<sup>23</sup>

#### Art. 20<sup>24</sup>

##### Art. 20a<sup>25</sup> Termini di disdetta

- <sup>1</sup> Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente:
- a. nei primi due mesi con un termine di disdetta di sette giorni;
  - b. a partire dal terzo mese con un termine di disdetta di un mese, entro la fine del mese successivo alla disdetta.
- <sup>2</sup> Al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente entro la fine di ogni mese. Si applicano i seguenti termini di disdetta:
- a. un mese nel primo anno di servizio;
  - b. tre mesi a partire dal secondo anno di servizio.
- <sup>3</sup> In singoli casi è possibile concordare un termine di disdetta più lungo. Tale termine non deve essere superiore a sei mesi.
- <sup>4</sup> In singoli casi il datore di lavoro può concedere agli impiegati un termine di disdetta più breve se non vi si oppongono interessi fondamentali.

## Sezione 2: Ristrutturazioni

#### Art. 21 Misure in caso di ristrutturazioni (art. 10, 19, 31 e 33 LPers)<sup>26</sup>

<sup>1</sup> I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili. I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell'iniziativa individuale.

- <sup>2</sup> Hanno priorità rispetto al licenziamento:
- a.<sup>27</sup> ...

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>24</sup> Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>25</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>27</sup> Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

- b. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF;
- c.<sup>28</sup> il sostegno in caso di riorientamento professionale o ricerca di un altro posto ritenuto ragionevolmente esigibile all'esterno del settore dei PF;
- d.<sup>29</sup> il sostegno in caso di formazione professionale continua;
- e. il pensionamento anticipato.

<sup>3</sup> I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.

<sup>4</sup> Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.

#### **Art. 22** Prestazioni in caso di pensionamento anticipato

(art. 31 cpv. 5 LPers)

<sup>1</sup> Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 58 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un altro posto di lavoro adeguato.<sup>30</sup>

<sup>2</sup> È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che:

- a. il posto sia soppresso; o
- b. l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da rendere il posto inadeguato; o
- c. il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di collaboratori più giovani.

<sup>3</sup> Al collaboratore pensionato anticipatamente vengono corrisposte una pensione di vecchiaia da PUBBLICA e una pensione transitoria che non deve essere rimborsata conformemente all'articolo 64 del regolamento di previdenza del 9 novembre 2007<sup>31</sup> della Cassa di previdenza del settore dei PF per i collaboratori del settore dei PF (RP-PF 1). Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d'invalidità secondo l'articolo 57 RP-PF 1.<sup>32</sup>

<sup>4</sup> I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>31</sup> Non pubblicato nella RU (vedi FF **2008** 5254).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

**Art. 23** Prestazioni supplementari del datore di lavoro

(art. 31 cpv. 3 e 5 LPers)

Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre prestazioni.

**Capitolo 4: Prestazioni****Sezione 1: Stipendio e supplementi****Art. 24<sup>33</sup>****Art. 25<sup>34</sup>** Classificazione della funzione

(art. 15 LPers)

<sup>1</sup> Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 definisce in quale livello di funzione della griglia delle funzioni riportata nell'allegato 1 rientra il posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione.

<sup>2</sup> I collaboratori che non sono d'accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.

**Art. 26<sup>35</sup>** Stipendio iniziale

(art. 15 LPers)

<sup>1</sup> Il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell'allegato 2 entro l'importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.

<sup>2</sup> Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'esperienza e del mercato del lavoro.

<sup>3</sup> Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può:

- a. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1 e 2 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all'articolo 35 capoverso 1;
- b. concedere in singoli casi stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere al proprio servizio collaboratori particolarmente qualificati.

<sup>33</sup> Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

**Art. 27**<sup>36</sup> Evoluzione dello stipendio

(art. 4 cpv. 3 e art. 15 LPers)

<sup>1</sup> L'evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull'esperienza.

<sup>2</sup> Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente:

- a. supera nettamente le esigenze;
- b. supera le esigenze;
- c. adempie le esigenze;
- d. adempie gran parte delle esigenze;
- e. adempie parte delle esigenze;
- f. non adempie le esigenze.<sup>37</sup>

<sup>3</sup> Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili. Se è superiore, rimane invariato.

<sup>4</sup> Se un collaboratore non adempie le esigenze, il superiore avvia misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.<sup>38</sup>

<sup>5</sup> Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può:

- a. prevedere per determinati gruppi di funzioni un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni; l'importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato;
- b. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1-3 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso per l'evoluzione salariale si applica l'articolo 35 capoverso 1.

<sup>6</sup> I due PF e gli istituti di ricerca designano un organo interno che i dipendenti possono adire in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.

**Art. 28**<sup>39</sup> Adeguamento della scala salariale

(art. 16 LPers)

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF esamina annualmente, insieme alle parti sociali, gli importi e i livelli della scala salariale di cui all'allegato 2 e, se del caso, li adegua nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

<sup>2</sup> Per l'adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.

**Art. 29**<sup>40</sup> Indennità di funzione

(art. 15 LPers)

<sup>1</sup> In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un'indennità di funzione.

<sup>2</sup> L'importo dell'indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.

<sup>3</sup> Per l'esercizio della funzione come altro membro della direzione di un istituto può essere versata un'indennità di funzione.<sup>41</sup>

**Art. 30**<sup>42</sup> Premi speciali

(art. 15 LPers)

<sup>1</sup> A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.

<sup>2</sup> I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.

<sup>3</sup> Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell'importo massimo del livello di funzione di cui all'allegato 2.

**Art. 31**<sup>43</sup> Indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro

Per tenere conto di condizioni speciali sul mercato del lavoro, il Consiglio dei PF può fissare, per determinate funzioni, un'indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro non superiore al 10 per cento dell'importo massimo previsto per il relativo livello di funzione.

**Art. 32**<sup>44</sup>

**Art. 33** Indennità

(art. 15 LPers)

Possono essere versate indennità per:

- a. lavoro domenicale e notturno;

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

<sup>41</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

<sup>42</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

<sup>44</sup> Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

b. lavoro a turni e servizio di picchetto.

**Art. 34**<sup>45</sup> Occupazione a tempo parziale  
(art. 15 LPers)

Fatto salvo l'articolo 41a, lo stipendio e le indennità dei collaboratori impiegati a tempo parziale corrispondono al tasso di occupazione.

**Art. 35** Disposizioni speciali

<sup>1</sup> Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all'articolo 25, è consentito versare uno stipendio forfetario. L'ammontare dello stipendio forfetario deve essere conforme alle norme dei finanziatori e alla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all'istituto.<sup>46</sup>

<sup>2</sup> In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.

## Sezione 2: Prestazioni sociali

**Art. 36** Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio  
(art. 29 LPers)

<sup>1</sup> I collaboratori, che in seguito a malattia o infortunio non possono lavorare, hanno diritto a percepire l'intero stipendio. Le prestazioni delle assicurazioni sono corrisposte al datore di lavoro e compensate con il diritto allo stipendio.<sup>47</sup>

<sup>1bis</sup> Il diritto si rinnova in caso di una nuova malattia o di un nuovo infortunio.<sup>48</sup>

<sup>2</sup> Il diritto allo stipendio può essere ridotto qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato in un'impresa rischiosa.

<sup>3</sup> I due PF e gli istituti di ricerca possono concludere assicurazioni per il loro personale al fine di coprire il proprio rischio finanziario. Possono accollarne i costi ai collaboratori nella misura in cui questi approfittino dell'assicurazione in quanto privati.

<sup>4</sup> Per valutare la capacità lavorativa può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>48</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

**Art. 36<sup>49</sup>** Durata del diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio  
(art. 29 LPers)

<sup>1</sup> In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto a percepire lo stipendio fino al ristabilimento della capacità lavorativa, tuttavia per un massimo di 730 giorni.

<sup>2</sup> I tirocinanti e gli ausiliari con un contratto di lavoro di durata determinata non superiore a sei mesi hanno diritto a percepire lo stipendio al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro.

<sup>3</sup> Le ricadute sono computate nella durata del diritto allo stipendio se il collaboratore non ha ripreso a lavorare al tasso di occupazione normale durante un periodo ininterrotto di almeno sei mesi dopo il ristabilimento della capacità lavorativa. Le interruzioni di lavoro inferiori a sei mesi sono cumulate e conteggiate nella durata del diritto allo stipendio di cui al capoverso 1.

<sup>4</sup> Un impedimento al lavoro parziale non prolunga il diritto allo stipendio.

**Art. 37** Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione  
(art. 29 cpv. 1 LPers)

<sup>1</sup> In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.

<sup>2</sup> Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.

<sup>3</sup> La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.

<sup>4</sup> Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.

**Art. 38** Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo  
(art. 29 cpv. 1 LPers)

<sup>1</sup> In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.

<sup>2</sup> In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all'anno.

<sup>49</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

<sup>3</sup> Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.

<sup>4</sup> Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.

#### **Art. 39** Prestazioni in caso di infortunio professionale

(art. 29 cpv. 1 LPers)

<sup>1</sup> In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:<sup>50</sup>

- a. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al decesso;
- b. alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981<sup>51</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni in caso di incapacità lavorativa parziale.

<sup>2</sup> ...<sup>52</sup>

<sup>3</sup> Sono computate le prestazioni assicurative.

#### **Art. 39a**<sup>53</sup> Invalidità professionale

(art. 32j cpv. 2 LPers)

Il collaboratore ha diritto a una prestazione di invalidità professionale conformemente al RP-PF 1<sup>54</sup> se:

- a. ha compiuto il 50° anno di età;
- b. il servizio medico constata, su richiesta del servizio competente di cui all'articolo 2, che per motivi di salute il collaboratore è incapace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile da lui;
- c. una decisione dell'ufficio AI competente che esclude il diritto a una pensione o che prevede soltanto una pensione parziale passa in giudicato; e
- d. i provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 47a sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa del collaboratore.

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>51</sup> RS **832.20**

<sup>52</sup> Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>53</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

<sup>54</sup> Non pubblicato nella RU ( vedi FF **2008** 5254).

**Art. 40<sup>55</sup>** Diritto allo stipendio in caso di decesso

(art. 29 cpv. 2 LPers)

<sup>1</sup> In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo.

<sup>2</sup> È considerata superstita anche la persona che ha convissuto ininterrottamente con il defunto nei cinque anni prima del decesso.

<sup>3</sup> L'assegno per il sostegno a congiunti previsto dall'articolo 41b è versato nella stessa misura.

**Art. 41<sup>56</sup>** Diritto all'assegno familiare

(art. 31 cpv. 1–3 LPers)

<sup>1</sup> L'assegno familiare è versato fino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età.

<sup>2</sup> Per i figli in formazione è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 25° anno d'età.

<sup>3</sup> Per i figli che presentano un'incapacità al guadagno (art. 7 della LF del 6 ott. 2000<sup>57</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 20° anno d'età.

<sup>4</sup> L'assegno familiare è adeguato al rincaro.

**Art. 41a<sup>58</sup>** Prestazioni che integrano l'assegno familiare

(art. 31 cpv. 1–3 LPers)

<sup>1</sup> L'autorità competente secondo l'articolo 2 versa al collaboratore prestazioni che integrano l'assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a:

- a. 4497 franchi all'anno per il primo figlio che ha diritto all'assegno;
- b. 2904 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno;
- c. 3282 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il 16° anno d'età e segue una formazione o presenta un'incapacità al guadagno.<sup>59</sup>

<sup>2</sup> L'importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al capoverso 1 e gli importi minimi stabiliti nella legge del 24 marzo 2006<sup>60</sup> sugli assegni familiari (LAFam). Nel calcolo sono aggiunti all'assegno familiare:

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>57</sup> RS **830.1**

<sup>58</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 12 dic. 2018, approvata dal CF il 10 apr. 2019, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2019** 1321).

<sup>60</sup> RS **836.2**

- a. gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la LAFam per lo stesso figlio;
- b. gli assegni familiari, gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia percepiti dal collaboratore o da altre persone presso altri datori di lavoro o un'altra autorità competente per lo stesso figlio.

<sup>3</sup> I collaboratori che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento o che non conseguono lo stipendio minimo previsto per gli assegni per i figli (art. 13 cpv. 3 LAFam) non ricevono le prestazioni integrative.

<sup>4</sup> Le prestazioni che integrano l'assegno familiare sono adeguate al rincaro.

**Art. 41<sup>b61</sup>** Assegno per il sostegno a congiunti  
(art. 31 cpv. 1-3 LPers)

<sup>1</sup> L'autorità competente secondo l'articolo 2 può versare la metà dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 41a capoverso 1 lettera a ai collaboratori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un'attività lucrativa a causa di una malattia grave.

<sup>2</sup> L'assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.

**Art. 42<sup>62</sup>** Previdenza professionale  
(art. 32g cpv. 5 LPers)

<sup>1</sup> I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso PUBBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers e della legge del 20 dicembre 2006<sup>63</sup> su PUBBLICA.

<sup>2</sup> Sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 26, 27, 29, 31 e 35.

<sup>3</sup> Il servizio competente di cui all'articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all'importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.

<sup>4</sup> Per il resto si applicano le disposizioni del RP-PF 1<sup>64</sup>.

<sup>61</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

<sup>63</sup> RS **172.222.1**

<sup>64</sup> Non pubblicato nella RU (vedi FF **2008** 5254).

**Art. 42a<sup>65</sup>** Pensione transitoria  
(art. 32k cpv. 2 LPers)

<sup>1</sup> Se una persona percepisce una pensione transitoria intera o una mezza pensione transitoria conformemente al RP-PF 166, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanziamento della pensione transitoria effettivamente percepita. L'importo della partecipazione del datore di lavoro è disciplinato nell'allegato 5.

<sup>2</sup> Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rapporto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.

### Sezione 3: Altre prestazioni

**Art. 43** Equipaggiamento  
(art. 18 cpv. 1 LPers)

<sup>1</sup> I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.

<sup>2</sup> D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'apposita indennità.

<sup>3</sup> D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere assolta a casa. Sono rimborsati i costi di infrastruttura.

**Art. 44** Spese  
(art. 18 cpv. 2 LPers)

<sup>1</sup> I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.

<sup>2</sup> Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.

<sup>3</sup> Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del tempo impiegato e dell'ecologia.

**Art. 45** Premi di fedeltà  
(art. 32 lett. b LPers)

<sup>1</sup> Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.

<sup>65</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

<sup>66</sup> Non pubblicato nella RU (vedi FF **2008** 5254).

<sup>2</sup> In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.

<sup>3</sup> Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni, in seguito il diritto decade.<sup>67</sup>

**Art. 46** Servizi particolari  
(art. 32 lett. e e g LPers)

Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali:

- a. offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;
- b. la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative;
- c. riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.

**Art. 47** Servizio medico

I due PF e gli istituti di ricerca si avvalgono delle prestazioni di un servizio medico per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro.

**Art. 47<sup>a</sup>**<sup>68</sup> Provvedimenti d'integrazione  
(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio del collaboratore, il servizio competente di cui all'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare il collaboratore nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione). Nell'effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge servizi specializzati.

**Art. 48** Spese processuali e ripetibili  
(art. 18 cpv. 2 LPers)

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se:

- a. il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o
- b. i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente.

<sup>67</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>68</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

<sup>2</sup> Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.

**Art. 49<sup>69</sup>** Indennità  
(art. 19 cpv. 3 e 5 LPers)

<sup>1</sup> In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo percepisce un'indennità se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni;
- b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età;
- c. il collaboratore esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;

<sup>2</sup> In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata un'indennità.

<sup>3</sup> L'indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

<sup>4</sup> Per il calcolo dell'indennità occorre considerare in particolare:

- a. i motivi della conclusione del rapporto di lavoro;
- b. l'età;
- c. la situazione personale e lavorativa;
- d. la durata dell'impiego.

<sup>5</sup> Non è corrisposta alcuna indennità in caso di reimpiego immediatamente successivo all'attuale rapporto presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers. È fatto salvo l'articolo 34c capoverso 2 LPers.

<sup>6</sup> I collaboratori che entro un anno vengono reimpiegati da un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere l'indennità in misura proporzionale.

<sup>7</sup> La risoluzione senza colpa e la cessazione consensuale del contratto di lavoro degli altri membri delle direzioni degli istituti sono rette dall'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>70</sup> sul settore dei PF.

<sup>69</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>70</sup> RS **414.110.3**

## Sezione 4: Vacanze e congedi

### Art. 50 Giorni festivi

Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.

### Art. 51 Vacanze (art. 17 LPers)

<sup>1</sup> I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.

<sup>2</sup> Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.

<sup>3</sup> I giovani di età inferiore a 20 anni hanno diritto a sei settimane di vacanza.

<sup>4</sup> I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.

<sup>5</sup> Le vacanze devono per principio essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è possibile concordare una deroga a tale principio.

<sup>6</sup> Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.

<sup>7</sup> In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a tre mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di  $\frac{1}{12}$  per ogni mese di assenza supplementare. In caso di assenza prolungata a causa di malattia o infortunio, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di  $\frac{1}{12}$  per ogni mese di assenza a partire dal secondo anno civile. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.<sup>71</sup>

<sup>8</sup> Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d'occupazione.

### Art. 52 Congedi (art. 17 e 17a cpv. 4 LPers)<sup>72</sup>

<sup>1</sup> In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d'occupazione.

<sup>2</sup> Sono computati come tempo di lavoro:

- |    |                              |          |
|----|------------------------------|----------|
| a. | per il proprio matrimonio    | 6 giorni |
| b. | per il matrimonio di parenti | 1 giorno |

<sup>71</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

<sup>72</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

c. <sup>73</sup>	per la nascita di un figlio proprio (congedo paternità)	10 giorni
d.	per la cura di malati all'interno della propria economia domestica, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia	fino a 5 giorni per anno civile
e.	per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi	fino a 5 giorni per anno civile
f.	per trasloco	1 giorno per anno civile
g. <sup>74</sup>	per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport o corsi di sport per disabili	fino a 5 giorni per anno civile
h. <sup>75</sup>	per il reclutamento, l'ispezione e la consegna dell'equipaggiamento	il tempo necessario conformemente all'ordine di marcia
i.	per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri	il tempo necessario
j. <sup>76</sup>	per il decesso di un familiare stretto o di una persona appartenente alla propria economia domestica	5 giorni
k. <sup>77</sup>	per il decesso di un familiare o di un parente non appartenente alla propria economia domestica	1–3 giorni secondo l'impegno
l. <sup>78</sup>	per la partecipazione alle esequie di una persona vicina o di un collega di lavoro	il tempo necessario, ma al massimo ½ giornata
m.	per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati	6 giorni su 2 anni civili
n. <sup>79</sup>	per attività in associazioni del personale	fino a 30 giorni previa intesa con le parti sociali

<sup>73</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>74</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>76</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>79</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

o. per l'esercizio di incarichi pubblici fino a 15 giorni per anno civile.

<sup>3</sup> Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un'autorità per faccende non private.

<sup>4</sup> Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.

<sup>5</sup> ...<sup>80</sup>

**Art. 52a<sup>81</sup>** Congedo non pagato o parzialmente pagato  
(art. 17 e 31 cpv. 5 LPers)

<sup>1</sup> Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno.

<sup>2</sup> In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per un mese.

<sup>3</sup> Il servizio competente di cui all'articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima dell'inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l'assicurazione e l'obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo.

<sup>4</sup> Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all'articolo 2 comunica il congedo a PUBBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l'assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.

<sup>5</sup> I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro.

## Capitolo 5: Obblighi

**Art. 53** Adempimento dei compiti

I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.

<sup>80</sup> Abrogato dal n. 1 dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

<sup>81</sup> Introdotto dal n. 1 dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

**Art. 54**          Tempo di lavoro  
(art. 17 LPers)

<sup>1</sup> Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occupazione convenuto.

<sup>2</sup> I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.

<sup>3</sup> In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.

<sup>4</sup> Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.

<sup>5</sup> I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.

**Art. 55**          Ore supplementari e lavoro straordinario  
(art. 17 LPers)

<sup>1</sup> In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.

<sup>2</sup> Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.

<sup>3</sup> Le ore supplementari e il lavoro straordinario vanno compensati con tempo libero della medesima durata.

<sup>4</sup> Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. Il lavoro straordinario che non può essere compensato è rimborsato con un supplemento del 25 per cento o del 50 per cento per le domeniche e i giorni festivi.

<sup>5</sup> I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari o di lavoro straordinario per anno civile e a che vengano riportate all'anno civile seguente al massimo 100 ore.

<sup>6</sup> Il pagamento delle ore supplementari e del lavoro straordinario può essere escluso nel contratto di lavoro dei quadri.

**Art. 56<sup>82</sup>** Occupazioni accessorie dei collaboratori

<sup>1</sup> Sono considerate occupazioni accessorie in particolare gli obblighi d'insegnamento esterni, le attività di consulenza, i mandati in consigli d'amministrazione, l'esercizio di incarichi pubblici e altri servizi o prestazioni che i collaboratori di un PF o di un istituto di ricerca svolgono gratuitamente o a pagamento per conto proprio o di terzi.

<sup>2</sup> I collaboratori devono richiedere un'autorizzazione per le occupazioni accessorie in caso di:

- a. eventuale conflitto con gli interessi del PF o dell'istituto di ricerca;
- b. eventuali ripercussioni sull'adempimento dei compiti;
- c. eventuale danno alla reputazione del PF e dell'istituto di ricerca;
- d. eventuale impiego dell'infrastruttura del PF o dell'istituto di ricerca; o
- e. assunzione di un mandato in un consiglio d'amministrazione.

<sup>3</sup> In caso di dubbio i collaboratori informano i propri superiori.

<sup>4</sup> La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente in tempo utile prima dell'inizio dell'occupazione. Nella domanda è precisato:

- a. il tipo di occupazione accessoria;
- b. l'onere temporale previsto;
- c. il tipo e l'estensione dell'utilizzo dell'infrastruttura;
- d. la durata del mandato nel consiglio d'amministrazione.

**Art. 56a<sup>83</sup>** Occupazioni accessorie degli altri membri delle direzioni degli istituti

<sup>1</sup> Per l'esercizio delle occupazioni accessorie da parte degli altri membri delle direzioni degli istituti si applica l'articolo 7a dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>84</sup> sul settore dei PF.

<sup>2</sup> Su richiesta il Consiglio dei PF decide in merito alla rinuncia totale o parziale alla consegna della parte di reddito da occupazioni accessorie secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del 19 dicembre 2003<sup>85</sup> sulla retribuzione dei quadri.

<sup>82</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>83</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

<sup>84</sup> RS **414.110.3**

<sup>85</sup> RS **172.220.12**

**Art. 56<sup>b86</sup>** Accettazione di vantaggi

(art. 21 cpv. 3 LPers)

Nell'esercizio della loro attività professionale, i collaboratori non possono accettare né per sé né per i loro familiari regali di terzi o altri vantaggi che oltrepassano gesti esigui conformi agli usi sociali e che potrebbero condurre a un rapporto di dipendenza.

**Art. 57** Segreto professionale, di affari e d'ufficio

(art. 22 LPers)

<sup>1</sup> I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.

<sup>2</sup> L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

<sup>3</sup> Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del servizio competente.

**Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali<sup>87</sup>****Art. 58<sup>88</sup>** Inchiesta amministrativa

(art. 25 LPers)

Un'inchiesta amministrativa è avviata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 quando occorre accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. Gli articoli 27a–27j dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>89</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applicano per analogia.

**Art. 58a<sup>90</sup>** Inchiesta disciplinare

(art. 25 LPers)

<sup>1</sup> L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.

<sup>86</sup> Originario art. 56a. Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>87</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>88</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>89</sup> RS **172.010.1**

<sup>90</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>2</sup> Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l'inchiesta disciplinare.

<sup>3</sup> Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, sulla base dell'esito dell'inchiesta, disporre le seguenti misure:

- a.<sup>91</sup> in caso di violazione degli obblighi per negligenza: ammonizione o modifica dell'ambito d'attività;
- b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.

<sup>4</sup> Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.

<sup>5</sup> Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.

**Art. 58b<sup>92</sup>** Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione  
(art. 25 LPers)

Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

## Capitolo 6: Disposizioni finali

### Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute

(art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)

**Art. 59** Competenze

<sup>1</sup> I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992<sup>93</sup> sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>94</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

<sup>91</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>92</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>93</sup> RS **235.1**

<sup>94</sup> RS **235.11**

<sup>2</sup> I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti per il trattamento:

- a. dei fascicoli generali relativi al personale;
- b. dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD);
- c. dei dati relativi a misure sociali;
- d. dei dati relativi a procedimenti esecutivi;
- e. dei dati relativi a procedimenti penali;
- f. dei dati relativi a procedimenti amministrativi.

<sup>3</sup> Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati, sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.

<sup>4</sup> I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza<sup>95</sup> tutte le collezioni di dati prima che queste ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).

#### **Art. 60**            Principi in materia di trattamento

<sup>1</sup> I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella misura in cui ve ne sia una necessità.

<sup>2</sup> I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

<sup>3</sup> Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

<sup>4</sup> I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capoverso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.

<sup>5</sup> Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini:

- a. per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro;
- b. per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rapporto di lavoro;
- c. per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento;
- d. per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conservazione più lunga.

<sup>95</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

<sup>6</sup> Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22 LPD<sup>96</sup>. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.

<sup>7</sup> I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elettroniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per:

- a. la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali;
- b.<sup>97</sup> ...
- c. la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali del personale;
- d. La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.

#### **Art. 61**            Dati relativi alla salute

<sup>1</sup> I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certificati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro. I documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'articolo 47.

<sup>2</sup> I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fatturazione o in vista del rilevamento di dati statistici.

<sup>3</sup> Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei dati.

<sup>4</sup> Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impiegato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comunicare dati relativi alla salute.

<sup>96</sup> RS 235.1

<sup>97</sup> Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

## Sezione 2: Ricorsi

**Art. 62<sup>98</sup>** Autorità interna di ricorso e procedura  
(art. 35 cpv. 1 LPers)

<sup>1</sup> L'autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.

<sup>2</sup> Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della Commissione di ricorso dei PF può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.<sup>99</sup>

**Art. 63** Prescrizione  
(art. 34 LPers)

I termini di prescrizione per pretese derivanti dal (rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni<sup>100</sup>.

## Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi

**Art. 64** Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 25 febbraio 1987<sup>101</sup> sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi;
2. l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 1991<sup>102</sup> sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali;
3. il regolamento del 14 novembre 1969<sup>103</sup> sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali;
4. l'ordinanza del 31 marzo 1993<sup>104</sup> sulla nomina degli agenti nel settore dei PF;
- 5.<sup>105</sup> l'ordinanza del 19 settembre 2002<sup>106</sup> sull'assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA.

<sup>98</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

<sup>99</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

<sup>100</sup> RS **220**

<sup>101</sup> [RU **1987** 812]

<sup>102</sup> [RU **1991** 806]

<sup>103</sup> Non pubblicato nella RU (vedi FF **2008** 5254).

<sup>104</sup> [RU **1994** 2262]

<sup>105</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

<sup>106</sup> [RU **2002** 4153, **2005** 11 4795, **2007** 463 art. 6 n. 3]

**Art. 65** Modifica del diritto vigente

...<sup>107</sup>

**Art. 65a**<sup>108</sup>

#### **Sezione 4: Entrata in vigore**

**Art. 66**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

<sup>107</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2001** 1789.

<sup>108</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvato dal CF il 23 set. 2005 (RU **2005** 4795). Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

*Allegato 1<sup>109</sup>*  
(art. 25 cpv. 1)

## Griglia delle funzioni del settore dei PF

Codice	Funzioni	Livelli														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>101</b>	<b>Funzioni scientifiche</b>															
1011-06	Assistente scientifico Profilo dei requisiti I															
<b>102</b>	<b>Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore</b>															
1021-07	Profilo dei requisiti I															
1022-08	Profilo dei requisiti II															
1023-09	Profilo dei requisiti III															
1024-10	Profilo dei requisiti IV															
<b>103</b>	<b>Collaboratore scientifico con funzioni direttive (Senior Scientist/MER)</b>															
1031-10	Profilo dei requisiti I															
1032-11	Profilo dei requisiti II															
1033-12	Profilo dei requisiti III															
1034-13	Profilo dei requisiti IV															
<b>111</b>	<b>Responsabile di gruppo scientifico</b>															
1111-09	Profilo dei requisiti I															
1112-10	Profilo dei requisiti II															
1113-11	Profilo dei requisiti III															
<b>112</b>	<b>Responsabile di unità scientifica</b>															
1121-11	Profilo dei requisiti I															
1122-12	Profilo dei requisiti II															
1123-13	Profilo dei requisiti III															
	<b>Funzioni di supporto</b>															
<b>201/301</b>	<b>Collaboratore del supporto</b>															
2011/3011-01	Profilo dei requisiti I															
2013/3012-02	Profilo dei requisiti II															
2013/3013-03	Profilo dei requisiti III															
<b>202/302/402</b>	<b>Addetto al supporto</b>															
2021/3021/4021-03	Profilo dei requisiti I															
2022/3022/4022-04	Profilo dei requisiti II															
2023/3023/4023-05	Profilo dei requisiti III															
<b>203/303/403</b>	<b>Specialista del supporto I</b>															
2031/3031/4031-05	Profilo dei requisiti I															
2032/3032/4032-06	Profilo dei requisiti II															
2033/3033/4033-07	Profilo dei requisiti III															
<b>204/304/404</b>	<b>Specialista del supporto II</b>															
2041/3041/4041-07	Profilo dei requisiti I															
2042/3042/4042-08	Profilo dei requisiti II															
2043/3043/4043-09	Profilo dei requisiti III															
2044/3044/4044-10	Profilo dei requisiti IV															

<sup>109</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).



*Allegato 2*<sup>110</sup>  
(art. 26 cpv. 1, 28 cpv. 1, 30 cpv. 3)

## Scala salariale del settore dei PF 2019

### Linea di valutazione «a.»

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	62 260	67 396	72 991	79 085	85 728	93 144	101 619	111 528	123 349	138 090	157 145	182 525	217 205	265 750	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	63 506	68 744	74 450	80 666	87 442	95 007	103 652	113 758	125 816	140 852	160 288	186 176	221 549	271 065	
2	64 751	70 091	75 910	82 248	89 157	96 869	105 684	115 989	128 283	143 613	163 431	189 826	225 893	276 380	
3	65 996	71 439	77 370	83 830	90 871	98 732	107 716	118 220	130 750	146 375	166 574	193 477	230 237	281 695	
4	67 241	72 787	78 830	85 412	92 586	100 595	109 749	120 450	133 217	149 137	169 717	197 127	234 581	287 010	
5	68 486	74 135	80 290	86 993	94 300	102 458	111 781	122 681	135 684	151 899	172 860	200 778	238 925	292 325	
6	69 420	75 146	81 385	88 180	95 586	103 855	113 305	124 354	137 534	153 970	175 217	203 515	242 183	296 311	
7	70 354	76 157	82 479	89 366	96 872	105 252	114 830	126 026	139 384	156 041	177 574	206 253	245 441	300 297	
8	71 288	77 168	83 574	90 552	98 158	106 649	116 354	127 699	141 235	158 113	179 931	208 991	248 699	304 283	
9	72 222	78 179	84 669	91 738	99 444	108 047	117 878	129 372	143 085	160 184	182 289	211 729	251 957	308 270	
10	73 156	79 190	85 764	92 925	100 730	109 444	119 403	131 045	144 935	162 255	184 646	214 467	255 215	312 256	
11	73 779	79 864	86 494	93 715	101 587	110 375	120 419	132 160	146 168	163 636	186 217	216 292	257 387	314 913	
12	74 401	80 538	87 224	94 506	102 444	111 307	121 435	133 276	147 402	165 017	187 789	218 117	259 559	317 571	
13	75 024	81 212	87 954	95 297	103 302	112 238	122 451	134 391	148 635	166 398	189 360	219 943	261 731	320 228	

<sup>110</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del Consiglio dei PF del 12 dic. 2018, approvata dal CF il 10 apr. 2019, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 1321).

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	75 646	81 886	88 684	96 088	104 159	113 170	123 467	135 506	149 869	167 779	190 932	221 768	263 904	322 886	
15	76 269	82 560	89 414	96 879	105 016	114 101	124 484	136 622	151 102	169 160	192 503	223 593	266 076	325 543	

**Linea di valutazione «b.»**

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	58 200	63 000	68 230	73 927	80 137	87 069	94 992	104 254	115 304	129 084	146 897	170 621	203 039	248 418	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	59 364	64 260	69 595	75 406	81 739	88 810	96 892	106 339	117 611	131 666	149 835	174 034	207 100	253 386	
2	60 528	65 520	70 960	76 884	83 342	90 552	98 792	108 424	119 917	134 247	152 773	177 446	211 161	258 355	
3	61 692	66 780	72 324	78 363	84 945	92 293	100 691	110 510	122 223	136 829	155 711	180 858	215 221	263 323	
4	62 856	68 040	73 689	79 841	86 548	94 035	102 591	112 595	124 529	139 411	158 649	184 271	219 282	268 292	
5	64 020	69 300	75 053	81 320	88 150	95 776	104 491	114 680	126 835	141 992	161 586	187 683	223 343	273 260	
6	64 893	70 245	76 077	82 429	89 352	97 082	105 916	116 244	128 564	143 929	163 790	190 243	226 389	276 986	
7	65 766	71 190	77 100	83 538	90 554	98 388	107 341	117 807	130 294	145 865	165 993	192 802	229 434	280 712	
8	66 639	72 135	78 124	84 646	91 756	99 694	108 766	119 371	132 024	147 801	168 197	195 361	232 480	284 439	
9	67 512	73 080	79 147	85 755	92 958	101 000	110 191	120 935	133 753	149 737	170 400	197 921	235 525	288 165	
10	68 385	74 025	80 171	86 864	94 161	102 306	111 615	122 499	135 483	151 674	172 604	200 480	238 571	291 891	
11	68 967	74 655	80 853	87 604	94 962	103 177	112 565	123 541	136 636	152 964	174 073	202 186	240 601	294 375	
12	69 549	75 285	81 535	88 343	95 763	104 048	113 515	124 584	137 789	154 255	175 542	203 892	242 632	296 860	
13	70 131	75 915	82 218	89 082	96 565	104 918	114 465	125 626	138 942	155 546	177 011	205 599	244 662	299 344	
14	70 713	76 545	82 900	89 821	97 366	105 789	115 415	126 669	140 095	156 837	178 480	207 305	246 692	301 828	
15	71 295	77 175	83 582	90 561	98 167	106 660	116 365	127 711	141 248	158 128	179 949	209 011	248 723	304 312	

**Linea di valutazione «c.»**

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	54 139	58 605	63 470	68 769	74 546	80 994	88 365	96 981	107 260	120 078	136 648	158 717	188 874	231 087	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	55 222	59 777	64 740	70 145	76 037	82 614	90 132	98 920	109 405	122 480	139 381	161 892	192 651	235 708	
2	56 305	60 949	66 009	71 520	77 528	84 234	91 899	100 860	111 550	124 881	142 114	165 066	196 428	240 330	
3	57 388	62 121	67 278	72 896	79 018	85 854	93 666	102 800	113 696	127 283	144 847	168 240	200 206	244 952	
4	58 471	63 293	68 548	74 271	80 509	87 474	95 434	104 739	115 841	129 684	147 580	171 415	203 983	249 574	
5	59 553	64 465	69 817	75 646	82 000	89 094	97 201	106 679	117 986	132 086	150 313	174 589	207 761	254 195	
6	60 365	65 344	70 769	76 678	83 118	90 309	98 526	108 134	119 595	133 887	152 363	176 970	210 594	257 662	
7	61 178	66 224	71 721	77 709	84 237	91 524	99 852	109 588	121 204	135 688	154 412	179 351	213 427	261 128	
8	61 990	67 103	72 673	78 741	85 355	92 739	101 177	111 043	122 813	137 489	156 462	181 731	216 260	264 594	
9	62 802	67 982	73 625	79 772	86 473	93 954	102 503	112 498	124 422	139 291	158 512	184 112	219 093	268 060	
10	63 614	68 861	74 577	80 804	87 591	95 169	103 828	113 952	126 030	141 092	160 562	186 493	221 926	271 527	
11	64 155	69 447	75 212	81 492	88 337	95 978	104 712	114 922	127 103	142 292	161 928	188 080	223 815	273 838	
12	64 697	70 033	75 847	82 179	89 082	96 788	105 596	115 892	128 176	143 493	163 295	189 667	225 704	276 149	
13	65 238	70 619	76 482	82 867	89 828	97 598	106 479	116 862	129 248	144 694	164 661	191 254	227 593	278 459	
14	65 779	71 205	77 116	83 555	90 573	98 408	107 363	117 832	130 321	145 895	166 028	192 842	229 481	280 770	
15	66 321	71 791	77 751	84 242	91 318	99 218	108 247	118 801	131 393	147 096	167 394	194 429	231 370	283 081	

**Linea di valutazione «d.»**

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	50 079	54 210	58 710	63 612	68 955	74 920	81 737	89 707	99 215	111 072	126 400	146 814	174 708	213 755	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	51 081	55 294	59 884	64 884	70 334	76 418	83 372	91 501	101 200	113 294	128 928	149 750	178 202	218 030	
2	52 082	56 378	61 058	66 156	71 713	77 917	85 007	93 295	103 184	115 515	131 456	152 686	181 696	222 305	
3	53 084	57 462	62 232	67 428	73 092	79 415	86 641	95 090	105 168	117 737	133 984	155 622	185 190	226 580	
4	54 085	58 546	63 407	68 701	74 471	80 913	88 276	96 884	107 153	119 958	136 512	158 559	188 685	230 856	
5	55 087	59 630	64 581	69 973	75 850	82 412	89 911	98 678	109 137	122 179	139 039	161 495	192 179	235 131	
6	55 838	60 444	65 462	70 927	76 885	83 536	91 137	100 023	110 625	123 845	140 935	163 697	194 799	238 337	
7	56 589	61 257	66 342	71 881	77 919	84 659	92 363	101 369	112 113	125 512	142 831	165 899	197 420	241 543	
8	57 340	62 070	67 223	72 835	78 953	85 783	93 589	102 715	113 602	127 178	144 727	168 102	200 041	244 750	
9	58 092	62 883	68 103	73 790	79 988	86 907	94 815	104 060	115 090	128 844	146 623	170 304	202 661	247 956	
10	58 843	63 696	68 984	74 744	81 022	88 031	96 041	105 406	116 578	130 510	148 519	172 506	205 282	251 162	
11	59 344	64 238	69 571	75 380	81 711	88 780	96 859	106 303	117 570	131 621	149 783	173 974	207 029	253 300	
12	59 844	64 780	70 158	76 016	82 401	89 529	97 676	107 200	118 562	132 731	151 047	175 442	208 776	255 437	
13	60 345	65 322	70 745	76 652	83 090	90 278	98 493	108 097	119 555	133 842	152 311	176 910	210 523	257 575	
14	60 846	65 865	71 333	77 288	83 780	91 028	99 311	108 994	120 547	134 953	153 575	178 379	212 270	259 712	
15	61 347	66 407	71 920	77 924	84 470	91 777	100 128	109 891	121 539	136 063	154 839	179 847	214 017	261 850	

**Linea di valutazione «e.»**

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	*	49 814	53 950	58 454	63 364	68 845	75 110	82 434	91 171	102 066	116 151	134 910	160 542	196 424	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	46 939	50 810	55 029	59 623	64 631	70 222	76 612	84 082	92 994	104 108	118 474	137 608	163 753	200 352	
2	47 859	51 807	56 108	60 792	65 898	71 599	78 114	85 731	94 818	106 149	120 797	140 306	166 964	204 281	
3	48 780	52 803	57 187	61 961	67 166	72 976	79 616	87 380	96 641	108 190	123 120	143 004	170 175	208 209	
4	49 700	53 799	58 266	63 130	68 433	74 353	81 119	89 028	98 465	110 232	125 443	145 703	173 386	212 138	
5	50 620	54 796	59 345	64 299	69 700	75 730	82 621	90 677	100 288	112 273	127 766	148 401	176 597	216 066	
6	51 311	55 543	60 154	65 176	70 651	76 763	83 747	91 913	101 656	113 804	129 508	150 424	179 005	219 012	
7	52 001	56 290	60 963	66 053	71 601	77 795	84 874	93 150	103 023	115 335	131 251	152 448	181 413	221 959	
8	52 691	57 037	61 772	66 930	72 552	78 828	86 001	94 386	104 391	116 866	132 993	154 472	183 821	224 905	
9	53 381	57 784	62 582	67 807	73 502	79 861	87 127	95 623	105 758	118 397	134 735	156 495	186 229	227 851	
10	54 072	58 532	63 391	68 683	74 452	80 893	88 254	96 859	107 126	119 928	136 477	158 519	188 637	230 798	
11	54 532	59 030	63 930	69 268	75 086	81 582	89 005	97 684	108 038	120 949	137 639	159 868	190 243	232 762	
12	54 992	59 528	64 470	69 852	75 720	82 270	89 756	98 508	108 949	121 969	138 800	161 217	191 848	234 726	
13	55 452	60 026	65 009	70 437	76 353	82 959	90 507	99 333	109 861	122 990	139 962	162 566	193 454	236 690	
14	55 913	60 524	65 549	71 022	76 987	83 647	91 258	100 157	110 773	124 011	141 123	163 915	195 059	238 655	
15	56 373	61 022	66 088	71 606	77 621	84 336	92 010	100 981	111 684	125 031	142 285	165 265	196 665	240 619	

*Allegato 3*<sup>111</sup>  
(art. 65a cpv. 2)

<sup>111</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvato dal CF il 23 set. 2005 (RU **2005** 4795). Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

*Allegato 4*<sup>112</sup>

<sup>112</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005 (RU **2005** 4795). Abrogata dal n. II cpv. 2 dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

*Allegato 5<sup>113</sup>*  
(art. 42a)

### **Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria**

Età di pensionamento	Piano standard (livello di funzione)			Piano per quadri 1 (livello di funzione)	Piano per quadri 2 (livello di funzione)
	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15
60	80 %	55 %	50 %	50 %	50 %
61	85 %	60 %	50 %	50 %	50 %
62	90 %	70 %	50 %	50 %	50 %
63	95 %	75 %	55 %	50 %	50 %
64	100 %	80 %	60 %	50 %	50 %

<sup>113</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

